

permettevano le forze veterinarie disponibili in zona territoriale, questo Ministero, accogliendo all'uopo le vive premure fatte dal Ministero dell'interno, ha attuato una serie di provvedimenti, intesi a conciliare le esigenze del servizio veterinario civile con quelle non meno pressanti del servizio veterinario militare.

« Fu così che si ebbe cura di disporre le cose in modo che gli ufficiali veterinari in zona territoriale venissero ad esplicare il loro servizio nei depositi o reparti quadrupedi più vicini alle rispettive condotte comunali o consorziali, per potere accedere a queste in via stabile due o tre giorni per settimana, ed ogni altro momento in cui vi fosse urgenza del loro intervento.

« In ogni giustificata circostanza vennero anche concessi ufficiali veterinari ai comuni ed alle Prefetture richiedenti, per lunghi periodi di tempo.

« Con tale ordinamento di servizio, questo Ministero ha inteso di corrispondere convenientemente ad un mandato sanitario civile fra i più importanti, mentre alle esigenze dei servizi militari territoriali si è sempre supplito con la buona volontà e con lo spirito di sacrificio reclamato dal momento, per parte dei rimanenti ufficiali veterinari inabili alle fatiche di guerra, o di ritorno dalle zone d'operazione.

« Certo che l'anzidetta organizzazione del servizio veterinario militare, in rapporto a quello civile, se ha permesso di fare fronte serenamente ai normali bisogni sanitari dei quadrupedi di ambo i campi, non poteva validamente resistere all'urto oltremodo grave della epizoozia aftosa, che ha testè chiamato a raccolta tutte le forze di difesa proflattica del paese.

« Non appena pertanto furono segnalati a questo Ministero, da parte di quello dell'interno, delle Prefetture e dei comuni i primi focolai di afta maligna, vennero prestatati urgenti soccorsi, accordando man mano alle autorità civili un numero sempre maggiore di ufficiali veterinari, fino a concedere quasi tutti quelli esistenti in zona territoriale.

« Anzi, per rendere l'aiuto proflattico vieppiù vigoroso, questo Ministero, in pieno accordo con quello dell'interno, ha fatto appello anche alle forze zoiatriche mobilitate, le quali giunsero dal Comando Supremo con la sollecitudine del caso e nei limiti consentiti dal servizio.

« Per quanto riguarda ora la richiesta dell'onorevole interrogante, circa l'imme-

diato congedo di tutti gli ufficiali veterinari in servizio presso i comuni o consorzi di comuni, il Ministero non ha che da riferirsi alla circolare del 17 febbraio u. s., con la quale veniva appunto provveduto all'invio in congedo di tutti gli ufficiali impiegati presso i comuni, fino alla classe 1886 compresa.

« D'altra parte, con il congedo già avvenuto anche degli ufficiali veterinari liberi esercenti fino alla classe del 1884, vengono restituiti alla vita civile oltre i due terzi dei veterinari richiamati sotto le armi, tenuto conto che le classi posteriori al 1886 hanno fornito un contingente di ufficiali veterinari assai modesto.

« I criteri, infine, di eliminazione dal Regio esercito degli equini inguaribili ed inservibili, e di consegna di quelli validi agli agricoltori, sono regolati da disposizioni di massima, le quali mirano al raggiungimento del voluto scopo, conciliando le diverse difficoltà di attuazione delle disposizioni stesse con le esigenze civili, nei riguardi sanitari-proflattici, zootecnici ed economici.

« *Il sottosegretario di Stato per la guerra*  
« BATTAGLIERI ».

**Peano.** — *Ai ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica e del tesoro.* — « Per sapere se non credano, allo scopo d'impedire la disoccupazione, facilitando ai comuni la esecuzione di opere pubbliche che sono rimaste sospese e che non sarebbero più effettuabili a causa dei mutati prezzi: a) di modificare l'articolo 10 del regolamento 6 ottobre 1912, n. 1306, in guisa da ammettere che i mutui suppletivi, da far si a condizione di favore col concorso dello Stato per la costruzione di acquedotti possano eccedere non solo il quinto in più, come ora è stabilito, ma raggiungere una somma come supplemento, pari al mutuo concesso originariamente; b) di modificare l'articolo 7 della legge 25 giugno 1911, in modo da acconsentire che i mutui per opere igieniche, da concedersi ai comuni aventi meno di 25.000 abitanti, si possano elevare da 50 a 100.000 lire; c) di modificare il regolamento 11 gennaio 1912, n. 12, relativo agli edifici scolastici in guisa da ammettere mutui suppletivi pari all'importo del mutuo principale per permettere la costruzione degli edifici stessi; d) di accordare mutui di favore ai comuni per opere di interesse pubblico: quali la costruzione di edifici comunali, la sistemazione delle strade ecc.,